

BOZZE DI STAMPA
18 luglio 2017
N. 3 – ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale (2856)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.0.1000 (testo 2)/100

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole «mi-
nori stranieri», inserire le seguenti: «accompagnati e».*

3.0.1000 (testo 2)/1

RIZZOTTI, FLORIS, ZUFFADA, GIBIINO, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

*All'emendamento 3.0.1000 (Testo 2), capoverso «Art. 3-bis», soppri-
mere il comma 5.*

3.0.1000 (testo 2)/3

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), sopprimere il comma 5.

3.0.1000 (testo 2)/101

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

Sopprimere il comma 5.

3.0.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinati per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionali 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori ovvero i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni. Ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia,

dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quel o di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazioni professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami».

Art. 5.

5.14 (testo 2)/100

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 5.14 (testo 2), al comma 1-ter sostituire le parole da: «si provvede mediante» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma seguente.

*"1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 13,76 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 20,64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"».*

5.14 (testo 2)/3

MUSSINI

All'emendamento 5.14 (testo 2), al comma 1-ter, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ri-

partire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.14 (testo 2)/101

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 5.14 (testo 2), dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-*quater*. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 Luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018" e dopo le parole "primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

1-*quinquies*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del comma 1-*quater*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico", di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 1-*quater*.

4-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4-*septies*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.14 (testo 2)/102

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 5.14 (testo 2), dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-*quater*. Al fine di assicurare e migliorare gli adempimenti previsti al comma 1, il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici già incrementato dal comma 86 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è altresì incrementato in misura pari a euro 20 milioni per l'anno 2017 e a euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è potenziato con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma seguente.

1-*quinqüies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

5.14 (testo 2)/103

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

All'emendamento 5.14 (testo 2), dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-*quater*. Al fine di assicurare e migliorare gli adempimenti previsti al comma 1, considerata l'importanza delle questioni e al fine di assicurare certezza e tempestività nella gestione delle Istituzioni Scolastiche la liquidazione di quanto spetta ai dirigenti scolastici con incarichi di reggenza è incrementata in misura pari a euro 5 milioni per l'anno 2017 e a euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

1-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 1-*quater*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997».

5.14 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti al comma 1, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, per l'anno scolastico 2017/2018 è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 13,76 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 20,64 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

5.0.3000/1

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 5.0.3000, al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono» ed alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, anche al fine di consentire l'applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata».

5.0.3000/2

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'emendamento 5.0.3000, al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, anche al fine di consentire l'applicazione che

quanto previsto all'articolo 1, comma 2, evitando l'inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata».

5.0.3000/3

D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 5.0.3000, al comma 1, dopo le parole: «formulazione monocomponente» aggiungere, infine, le seguenti: «la cui produzione è incentivata attraverso apposite iniziative da definirsi con decreto del Ministero della Salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.0.3000/4

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

All'emendamento 5.0.3000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 1-quarter».

5.0.3000/5

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI

All'emendamento 5.0.3000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), provvede a rendere disponibile una formulazione monocomponente per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), e per ciascuno dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 1-bis».

5.0.3000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni finalizzate a rendere disponibili le vaccinazioni obbligatorie in formulazione monocomponente)

Le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, possono riguardare anche i vaccini in formulazione monocomponente».
